



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di LECCE

Via S. Nicola CAP 73025 CF80010060756 Tel. 0832-832211 Faz 0832 832545

Prot. Gen. 13437

Melendugno, 7-06-2018

Spett.le REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO URBANISTICA
SERVIZIO URBANISTICA
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Spett.le REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO GENIO CIVILE DI LECCE
ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it

Spett.le PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO AMBIENTE
ambiente@cert.provincia.le.it

Spett.le SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DI
LECCE
mbac-sbeap-le@mailcert.beniculturali.it

Spett.le A.S.L. DI LECCE
REFERENTE UNICO
dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Spett.le COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI
LECCE
com.lecce@cert.vigilfuoco.it

Spett.le AUTORITA' IDRICA PUGLIESE
protocollo@pec.aip.gov.it

Spett.le A.R.P.A. PUGLIA
DAP LECCE
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA
segreteria@pec.adb.puglia.it

Spett.le UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI
MELENDUGNO
Arch. Salvatore Petrachi
comune.melendugno@legalmail.it

Spett.le Soc. DOMINASUD SRL
dominasudsrll@pec.it

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI TERRE DI ACAYA E DI
ROCA**
unione.terrediacayaeroca.it@legalmail.it

Spett.le **UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI VERNOLE**
Arch. Serena Lezzi
protocollo@pec.comunedivernole.it

OGGETTO: *PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA (R.T.A.) IN TORRE DELL'ORSO, IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE EX ART. 8 D.P.R. 160/2010 – INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 E SS., LEGGE 241/90 – INTEGRATA EX ART. 6.2 bis DELLA L.R. 18/2013 (PROCEDURA SEMPLIFICATA V.A.S.).*
Ditta: **DOMINA SUD SRL**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista l'istanza della Soc. Domina Sud Srl, con sede in Melendugno alla via alla Via Roca, 22 (P.IVA 03169850751) in persona del legale rappresentante p.t. Geom. Antonio Macchia, assunta al prot. n. 20511 del 29/11/2011 volta al rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un struttura turistico ricettiva del tipo Residenza Turistico Alberghiera ex L.R. 11/99, in variante al PRG vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.Lgs. n. 160/2010, su un'area ubicata nella marina di Torre Dell'Orso, allibrata nel NCT al Foglio n. 42 particelle 1476 e 1339 della superficie catastale di mq. 69.645;

Viste le note di trasmissione degli atti progettuali alle Amministrazioni coinvolte;

Vista la nota prot. 1942 del 25/01/2012 con la quale il Responsabile del Servizio Geom. Luigi Saracino, sussistendone i presupposti, ha convocato per il giorno 23/02/2012 la Conferenza di servizi per l'intervento in oggetto;

Dato atto che sono pervenuti i seguenti pareri:

- parere favorevole SISP del 9/1/2012;
- parere favorevole condizionato SIAN del 22/12/2011;
- parere favorevole condizionato SPESAL del 21/12/2011;
- parere favorevole con prescrizioni del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce del 15/12/2011;
- nulla osta del Servizio Viabilità della Provincia di Lecce del 12/12/2011;
- parere favorevole con n. 3 prescrizioni del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce del 15/12/2011;
- parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del 22/02/2012;
- parere favorevole della Regione Puglia – Servizio Foreste del 29/02/2012;
- parere della Provincia di Lecce di compatibilità con il P.T.C.P. del 12/12/2011;

Viste le note di conferma dei pareri espressi dalle Amministrazioni coinvolte prima dell'indizione della conferenza nota, nonché la nota prot. n. 1357 del 13/02/2012, con la quale la Regione Puglia – Servizio Urbanistica ha chiesto approfondimenti in merito alle questioni sollevate e la fissazione di una nuova seduta della conferenza;

Vista la nota prot. n. 9400 del 09/05/2013, di convocazione della seconda seduta di conferenza dei servizi in seguito ai chiarimenti richiesti dalla Regione Puglia, per il giorno 10/07/2013;

Viste le note di conferma dei pareri già espressi dalle Amministrazioni coinvolte, nonché la nota prot. n. 7573 del 04/07/2013, con la quale la Regione Puglia evidenziava la necessità di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, nonché altri chiarimenti con riguardo ai vincoli del PUTT/P, allora vigente;

Visto l'art. 14 quater della L. 241/90 che stabilisce che “*I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza*”;

Considerato

- che l'art. 6.1 del Regolamento Regionale n. 18/2013, prevede “*fatto salvo quanto disposto all'articolo 7, i seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS semplificata (di seguito, verifica semplificata) prevista al comma 7, articolo 8 della legge VAS, secondo la procedura*

descritta al comma 6.2:f) piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedano il ricorso alla conferenza di servizi - prevista agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i., o alle pertinenti normative di settore -, ivi inclusi i procedimenti per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il modulo procedimentale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e alla DGR 2581/2011, ad esclusione dei casi di procedure coordinate o comuni di VIA dei progetti e di VAS dei piani e programmi, disciplinate al comma 5, articolo 17 della legge VAS si chiede di voler integrare il rapporto preliminare di VAS";

- che con nota prot. n. 14256 del 03/07/2014, il R.U.P., al fine di avviare il procedimento di cui all'art. 6.2 bis del citato Regolamento, ha chiesto alla Società di voler integrare la documentazione tecnica con quella indicata dall'art. 8 della L.R. Puglia n. 44/2012, nonché ogni altra documentazione utile ai fini dell'instaurando procedimento, ove di interesse, oltre la verifica di compatibilità dell'intervento con il PPTR;

Visto

- che l'art. 6, punto 6.2 bis del citato Regolamento prevede "Nei casi di cui alle lettere 6.1.f, al fine di perseguire la razionalizzazione e il coordinamento delle procedure, in ossequio ai principi di economicità e di semplificazione dell'azione amministrativa, anche al fine di prevenire duplicazioni nelle valutazioni ed in ossequio alle previsioni del comma 3, articolo 10 della legge regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii., la verifica di assoggettabilità a VAS semplificata si integra nel modulo procedimentale della Conferenza di Servizi, secondo le seguenti modalità, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 6.2., nonché delle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii:

il responsabile del procedimento dell'amministrazione che indice la Conferenza di Servizi (ovvero il responsabile del SUAP) in qualità di autorità procedente:

□ concorda con l'autorità competente per la VAS l'elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale (di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 della l.r. 44/2012);

□ invita alla conferenza di servizi l'autorità competente per la VAS e gli enti di cui al precedente punto 1, mettendo loro a disposizione anche la documentazione prescritta dall'art. 8 della l.r. 44/2012 e dando evidenza dell'integrazione procedimentale in modo da consentire agli stessi di rendere, in seno alla Conferenza di Servizi, le proprie osservazioni in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente all'espressione dell'eventuale parere di propria competenza ai sensi di legge;

□ rende, anche in seno alla Conferenza di Servizi, eventuali controdeduzioni ai contributi e/o pareri resi dagli enti convocati, nonché ulteriori elementi conoscitivi utili alla valutazione della significatività dei possibili impatti sull'ambiente;

□ acquisisce il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VAS dell'autorità competente per la VAS in tempo utile per la conclusione dei lavori della predetta conferenza dei servizi;

□ in caso di esclusione dalla procedura VAS di cui agli art. 19-15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., provvede al recepimento delle eventuali prescrizioni nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi ai fini della definitiva approvazione da parte dell'organo competente;

□ in caso di assoggettamento alla procedura VAS di cui agli art. 19-15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii può sospendere, d'intesa con il soggetto proponente, i lavori della Conferenza di Servizi nelle more della svolgimento della suddetta procedura, fermo restando l'espletamento della stessa ai fini della definitiva approvazione da parte dell'organo preposto";

- che l'art. 6, punto 6.2 del richiamato Regolamento dispone che "6.2 Nel caso di piani urbanistici comunali individuati al comma 6.1, l'autorità procedente:

- presenta un'istanza all'autorità competente, corredando la comunicazione di idonea documentazione che attesti l'applicabilità delle condizioni per la verifica semplificata e definisca i potenziali effetti significativi sull'ambiente che siano stati precedentemente considerati (al fine di evitare duplicazioni nelle valutazioni), nonché del rapporto preliminare di verifica e dell'elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale - individuati secondo le disposizioni, rispettivamente, degli artt. 5 e 6 della legge VAS;

- avvia, contestualmente alla presentazione dell'istanza, la consultazione degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale, mettendo a disposizione degli stessi il rapporto preliminare di verifica;

- comunica all'autorità competente, in esito alla predetta consultazione, eventuali osservazioni e controdeduzioni;

gli enti consultati:

- rendono il parere all'autorità competente e all'autorità procedente entro quindici giorni dalla richiesta, fatta salva la possibilità di rappresentare entro il medesimo termine la necessità di ulteriori approfondimenti, nel qual caso il parere è comunque reso entro trenta giorni;

l'autorità competente:

- comunica all'autorità procedente, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'eventuale necessità di integrare l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati o il rapporto preliminare di verifica;

- adotta il provvedimento di verifica entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza";

Dato atto

- che in data 13/12/2017 (assunto al prot. n. 29416) la Società ha prodotto istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS con i relativi elaborati tecnici, ivi incluso il "Rapporto Preliminare di Verifica" a firma dei dott. Ing. Giordano Carrozzo, in formato digitale su supporto informatico e cartaceo (n. 3 copie);

- che l'Autorità competente e l'Amministrazione procedente hanno concordato l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale destinatari della presente convocazioni, non essendoci Enti territoriali interessati ex art. 5 della L.R. Puglia 44/2012;

- che i soggetti competenti in materia ambientale devono rendere il parere all'autorità competente e all'autorità procedente entro quindici giorni dalla richiesta, fatta salva la possibilità di rappresentare entro il medesimo termine la necessità di ulteriori approfondimenti, ovvero in seno alla conferenza dei servizi se anteriore all'espressione delle determinazioni finali da parte dell'Autorità competente;

Visto l'art. 14 e seguenti della L. 241/90, in ordine ai tempi e alle modalità di convocazione e conclusione della Conferenza dei Servizi ed, in particolare, i termini perentori fissati dell'art. 14-bis della L. n. 241/90, nella attuale vigente formulazione intervenuta con D.Lgs. 30/06/2016 n. 127;

Considerato che la normativa disciplinate i procedimenti amministrativi, salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, trova *in parte qua* immediata applicazione ai procedimenti non conclusi al momento dell'entrata in vigore della stessa, occorre in questa sede fissare i termini perentori per la conclusione del procedimento secondo quanto previsti dall'art. 14-bis della L. 241/90, decorrenti dalla data della seduta di conferenza di servizi di cui alla presente comunicazione;

CONVOCA

in terza convocazione, Conferenza dei Servizi decisoria semplificata ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., anche ai fini del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 18/2013, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte in data **10 luglio 2018 ore 10:30** con continuazione, presso la Sede Comunale di Melendugno alla via S. Nicola n. 6 – Ufficio Tecnico, per la prima riunione della medesima Conferenza;

ed a tal fine

RIBADISCE

a) che oggetto della conferenza è l'esame, anche eventualmente ai fini V.A.S. qualora non intervenga anteriormente la determinazione finale da parte dell'Autorità competente, del progetto di realizzazione di una struttura turistico ricettiva di tipo RTA ("Residenze Turistico Alberghiere") composto da offerta alberghiera per n. 48 posti letto ed offerta residenziale alberghiera per 180 posti letto, dotato di impianti e servizi sportivi di svago e commerciali/direzionali e che pertanto assumerà la denominazione di "R.T.A." così come previsto dall'art. dall'art. 4, comma 4, della L.R. Puglia n. 11/1999, in area riportata in Catasto al foglio Fg. 42 part.lla 1476 sup. 66.426 mq; part.lla 1339 sup. 3219 mq. – ricade in area tipizzata dal PRG vigente come Zona "Verde Pubblico attrezzato F.3". La cui documentazione tecnica del proposto intervento è stata trasmessa in formato cartaceo e digitale.

La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono, comunque, depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio Urbanistica-Ufficio Tecnico;

b) che i soggetti competenti in materia ambientale devono rendere il parere all'Autorità competente e all'Autorità procedente entro quindici giorni dalla richiesta, fatta salva la possibilità di rappresentare entro il medesimo termine la necessità di ulteriori approfondimenti, ovvero in seno alla conferenza dei servizi se anteriore all'espressione delle determinazioni finali da parte dell'Autorità competente;

c) le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità sopravvenuti rispetto alla precedente seduta di Conferenza di servizi e/o non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Si rammenta che ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso; pertanto si prega di inviare tramite mail **ufficiotecnico@comune.melendugno.le.it**, l'indicazione del nominativo e della qualifica del rappresentante. Si rammenta che i lavori della Conferenza devono concludersi entro il giorno 10 gennaio 2019.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti:

mail: ufficiotecnico@comune.melendugno.le.it

PEC: ufficio tecnico.comune.melendugno@pec.rupar.puglia.it

DISPONE

la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet www.comune.melendugno.le.it del Comune di Melendugno, nonché la messa a disposizione dell'accesso ad un dropbox dedicato contenente tutta la documentazione progettuale al seguente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ulSQyhV7kT74S6bVD-WBNZJKv6DyIRCw?usp=sharing>

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – S.U.A.P.

(Dott.ssa Rossana Chirivi)

Firmato all'originale